

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

del Comitato Cittadino

«Piazza della Libertà»

Art. 1 – Costituzione e Sede

I sottoscritti cittadini, rappresentanti di associazioni, della società civile, del mondo scientifico e culturale, si uniscono spontaneamente in un comitato informale e apartitico denominato «Comitato Piazza della Libertà» (di seguito «Comitato»).

I soggetti promotori e fondatori sono Italia Nostra – Sezione Aniene, Associazione Centro Storico in Movimento, insieme ai cittadini firmatari in calce.

Il Comitato è un soggetto informale e non registrato. Ha sede provvisoria presso la sede dell'Associazione Centro Storico in Movimento, via Ricciotti Garibaldi n. 86, Monterotondo (RM) e durata limitata al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 2, salvo diversa delibera assembleare.

Art. 2 – Finalità e Obiettivi

Il Comitato nasce dall'urgenza di tutelare il patrimonio verde, botanico, architettonico e storico di Piazza della Libertà a Monterotondo. Esso è rigorosamente monotematico e si fonda sul principio secondo cui il diritto alla bellezza, al paesaggio, alla memoria storica e alla salvaguardia del territorio dalle alterazioni urbanistiche scellerate costituisce un diritto irrinunciabile e primario della cittadinanza.

Il Comitato persegue i seguenti obiettivi:

- a) Contrastare, in ogni sede opportuna e con mezzi esclusivamente pacifici e legali, il progetto dell'Amministrazione Comunale che prevede l'abbattimento, il danneggiamento o la rimozione delle alberature storiche e la snaturazione di Piazza della Libertà.
- b) Tutelare l'area verde della piazza, salvaguardandone i servizi ecosistemici (mitigazione climatica, ombra, abbattimento delle polveri sottili) e la vivibilità del centro urbano.
- c) Promuovere la partecipazione attiva dei residenti, l'informazione trasparente e la sensibilizzazione della comunità sul valore storico e ambientale della piazza.
- d) Affiancare e sostenere l'Amministrazione Comunale laddove essa, abbandonando il progetto di parcheggio interrato, voglia avviare un processo partecipato volto a individuare soluzioni progettuali alternative di restauro conservativo.

Art. 3 – Autonomia Politica e Garanzia Apartitica

Il Comitato opera in totale autonomia da partiti politici, liste civiche elettorali e schieramenti ideologici. La sua azione è finalizzata esclusivamente alla tutela del bene comune e non può essere strumentalizzata per finalità di consenso elettorale o di propaganda partitica.

Al fine di garantire l'assoluta indipendenza del Comitato e prevenire tentativi di appropriazione o condizionamento esterno, si stabiliscono le seguenti regole.

3.1 Adesione degli esponenti politici

Chiunque può aderire al Comitato a titolo personale, in veste di singolo cittadino, inclusi esponenti di partiti, liste civiche o movimenti politici. Al momento dell'adesione, chiunque ricopra cariche politiche o elettive è tenuto a dichiararlo esplicitamente nel modulo di adesione.

L'adesione è comunque regolata dall'art. 5 e non attribuisce all'aderente alcun diritto di rappresentare il Comitato all'esterno né di agire in suo nome.

3.2 Incompatibilità con le cariche di coordinamento

Non possono ricoprire il ruolo di Portavoce, Coordinatore o membro del Gruppo di Coordinamento coloro che ricoprono:

- a) cariche elettive (Consiglieri comunali, Assessori e analoghe), a qualsiasi livello territoriale.
- b) ricoprono cariche esecutive o direttive — a livello locale, provinciale, regionale o nazionale — all'interno di partiti politici o liste civiche in attività.

Tali soggetti possono partecipare alle attività del Comitato ed alle riunioni del Gruppo di Coordinamento come uditori, senza diritto di voto e senza funzioni di rappresentanza esterna.

3.3 Decadenza automatica

Qualora un membro del Gruppo di Coordinamento decida di candidarsi a competizioni elettorali di qualsiasi livello, decade automaticamente e con effetto immediato da ogni incarico decisionale all'interno del Comitato. Può restare aderente ordinario fino al termine della campagna elettorale. Al termine della campagna — e solo in caso di mancata elezione — potrà presentare nuova candidatura a ruoli di coordinamento, previa delibera dell'Assemblea a maggioranza semplice.

3.4 Uso del nome del Comitato da parte di soggetti politici

Il divieto di cui al presente articolo si intende riferito all'uso del nome o del logo del Comitato in modo tale da suggerire un'associazione o un'approvazione reciproca tra il Comitato e la forza politica. Non costituisce violazione il fatto che esponenti o movimenti politici menzionino le finalità del Comitato, raccolgano adesioni o firme in suo favore, o ne sostengano pubblicamente la causa, purché lo facciano senza presentarsi come rappresentanti o portavoce del Comitato e senza utilizzarne il logo come simbolo proprio.

La violazione del presente divieto da parte di un aderente costituisce causa di esclusione immediata dal Comitato.

3.5 Divieto di simboli di partito nelle iniziative ufficiali

Nelle iniziative ufficiali promosse dal Comitato — banchetti, assemblee pubbliche, manifestazioni, comunicati stampa — non è consentito l'uso di simboli, loghi o bandiere di partiti politici, liste elettorali o movimenti organizzati.

3.6 Protezione contro adesioni organizzate

Per salvaguardare l'autonomia del Comitato da tentativi di presa di controllo attraverso l'iscrizione organizzata e massiva di aderenti, si applicano le seguenti regole:

- a) Qualora il numero di nuove adesioni superi il 20% del totale degli aderenti attivi nell'arco di 30 giorni consecutivi, il Gruppo di Coordinamento può sospendere temporaneamente le nuove iscrizioni e deliberare sull'ammissibilità degli aderenti in eccesso entro 30 giorni.
- b) Il Gruppo di Coordinamento può, con delibera motivata a maggioranza dei due terzi, respingere una singola adesione qualora ritenga che essa sia finalizzata a interferire con l'autonomia o le finalità del Comitato. L'aderente rifiutato può fare ricorso all'Assemblea entro 15 giorni.

Art. 4 – Organi e Coordinamento

Per garantire la massima operatività, l'assemblea dei fondatori nomina i seguenti ruoli:

Il Portavoce / Coordinatore

Eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice degli aderenti aventi diritto di voto, ha il compito di coordinare le attività, convocare le riunioni e rappresentare ufficialmente il Comitato nei rapporti con la stampa, i testimonial e le istituzioni. Il ruolo è ricoperto da:

Il Gruppo di Coordinamento

Composto da un numero ristretto di persone — inclusi i delegati dei soggetti promotori (Italia Nostra – Sezione Aniene e Associazione Centro Storico in Movimento) e da rappresentanti dei residenti — prende le decisioni operative. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le delibere su materie ordinarie sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere che riguardano: modifica dello statuto, scioglimento del Comitato, esclusione di aderenti, approvazione o rigetto di nuove adesioni ai sensi dell'art. 3.6, richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Gruppo di Coordinamento.

Art. 5 – Adesione e Partecipazione

Il Comitato è aperto all'adesione di tutti i cittadini, dei commercianti, dei comitati di quartiere, nonché delle altre associazioni locali e nazionali e degli altri comitati, forze sociali e personalità del mondo scientifico e culturale, che operano sul territorio nazionale e condividono le finalità del presente Comitato.

L'adesione è gratuita e si perfeziona con la sottoscrizione del presente atto o di apposito modulo di adesione. Ogni aderente accetta esplicitamente le regole di cui all'art. 3 e si impegna a non utilizzare la propria partecipazione al Comitato per finalità estranee agli obiettivi di cui all'art. 2.

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare.

Art. 6 – Gestione delle Risorse

Il Comitato non ha scopo di lucro. Eventuali contributi volontari e spontanei (collette per la stampa di materiali informativi, striscioni, perizie tecniche indipendenti o ricorsi legali) saranno raccolti in modo trasparente e gestiti dal Coordinamento, che terrà un registro delle entrate e delle uscite consultabile in qualsiasi momento da ogni aderente.

È vietata qualsiasi forma di finanziamento da parte di partiti politici o soggetti con interessi diretti nella vicenda urbanistica oggetto del Comitato.

Art. 7 – Scioglimento

Il Comitato si scioglie automaticamente al raggiungimento dell'obiettivo principale (definitivo abbandono del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale), oppure per delibera adottata dall'assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi degli aderenti attivi.

In caso di scioglimento, eventuali fondi residui saranno devoluti a favore di associazioni ambientaliste o culturali operanti sul territorio di Monterotondo, secondo delibera assembleare.